



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Presidente (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 27 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con ricorso datato 6 maggio 2010 la società ricorrente affermava che, in data 15 febbraio 2006, aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria concernente un capannone industriale, aderendo altresì al servizio assicurativo globale per fabbricati proposto dall'intermediario resistente.

In data 17 luglio 2009, l'immobile oggetto del contratto di finanziamento, a seguito di una grandinata, pativa danni per un ammontare complessivo pari a € 57.580,00.

L'intermediario resistente, informato dell'accaduto, contattava la Compagnia Assicurativa, la quale, dopo aver esperito le opportune verifiche, offriva di corrispondere al ricorrente il risarcimento di € 15.000,00 quale limite di indennizzo disciplinato dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, di cui alla convenzione stipulata dall'intermediario resistente.

Esaminando la predetta convenzione, la ricorrente rilevava che le clausole ivi concordate differivano sostanzialmente con quanto stabilito nell'allegato al contratto di locazione finanziaria.

Più precisamente mentre in forza della clausola presente nell'allegato al contratto di locazione finanziaria conseguiva un diritto risarcitorio a favore della ricorrente pari a € 51.822,00, (80% del valore dell'immobile dedotta la franchigia del 10%), diversamente, nella convenzione stipulata dall'intermediario con la Compagnia Assicurativa, l'indennizzo veniva limitato alla predetta somma di €15.000,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con raccomandata del 9 marzo 2010 la ricorrente chiedeva, pertanto, all'intermediario resistente di rifondere i maggiori costi patiti per la riparazione del capannone, non coperti dalla polizza assicurativa pari a € 36,822,00.

Con lettera del 2 aprile 2010, l'intermediario resistente rigettava la richiesta risarcitoria.

Con il sopra citato ricorso, la ricorrente, ritenendo che il comportamento dell'intermediario non fosse del tutto ineccepibile, chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di riconoscere il suo diritto al risarcimento di € 36.822,00 quantificati sulla base della differenza tra quanto corrisposto dalla Compagnia Assicurativa (€ 15.000,00) e l'ammontare del danno risarcibile secondo le clausole contrattuali pari a € 51.822,00.

Con nota pervenuta in data 17 maggio 2010, la ricorrente comunicava poi *“di aver raggiunto la conciliazione con l'intermediario”* e conseguentemente di rinunciare al ricorso. L'intermediario, con le controdeduzioni pervenute il successivo 24 maggio 2010, faceva presente che i termini dell'accordo consistevano nel riconoscimento *“pro bono pacis e senza che ciò costitui[sse] in alcun modo ammissione neppure implicita di presunte responsabilità”* di un ulteriore importo di € 20.000,00 rispetto a quanto liquidato dalla compagnia assicurativa.

Preso atto di quanto esposto nella parte narrativa, il Collegio considera che, in analogia a quanto prevede il codice di rito, anche il procedimento avanti l'ABF si estingua per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Considerato inoltre che l'esito cui sono giunte le parti appare soddisfacente dell'interesse dedotto dalla ricorrente e che in realtà la rinuncia consegue a tale esito, l'estinzione deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

P.Q.M

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONELLA MARIA SCIARRONE ALIBR